STATUTO CEF

Assemblea
8 Novembre 2022

ALLEGATO B) ALL'ATTO N. 12929/8333 DI REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1) È costituita con sede nel comune di Brescia la Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. a R.L." con sigla "CEF".

2) La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

1) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

1) La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, le migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. In particolare scopo della società è erogare ai Soci beni e servizi fornendo loro quanto necessario alla conduzione delle loro Farmacie.

2) La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1) La Cooperativa ha come oggetto:

a) di riunire le aziende esercenti l'attività di farmacia in un organismo che difenda la loro attività, crei i presupposti di un mercato rispettoso dei limiti prescritti dalla serietà e dalla delicatezza professionale, susciti e apra nuovi interessi ed orizzonti per un migliore avvenire dell'attività farmaceutica;

b) di rifornire, acquistandoli, dall'industria e dal commercio, alle migliori condizioni, i prodotti e le specialità farmaceutiche ed i prodotti parafarmaceutici, gli articoli cosmetici e di profumeria, gli articoli sanitari, ortopedici e fisioterapici, i prodotti di erboristeria e tutti gli altri articoli detti di libera vendita necessari per assicurare all'esercizio delle farmacie dei

soci le attività che ad esse vengano conferite dalle vigenti leggi dello Stato. La Cooperativa potrà inoltre fornire ai Soci, macchine, strumenti e programmi (hardware e software) atti alla impostazione di attività di natura informatica e telematica. La Cooperativa potrà anche svolgere ogni tipo di servizio necessario od utile a favore dei soci per la migliore conduzione della farmacia;

c) ogni attività ed iniziativa atta al perseguimento di detti scopi sociali anche mediante manipolazione, trasformazione e confezionamento di prodotti e di materie in genere;

d) assunzione di depositi e rappresentanze di case produttrici delle specialità ed articoli indicati nel precedente punto b);

e) espletamento dei servizi amministrativi inerenti alle operazioni di tariffazione, contabilizzazione per forniture effettuate dai soci agli Enti Mutualistici ed Ospedalieri, e dei servizi contabili, previdenziali e fiscali per i soci, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia;

f) concessione di garanzie fidejussorie nei confronti di soci o di società ed organismi anche consortili che si propongono scopi analoghi o connessi a quelli della cooperativa;

g) a fini strumentali di difesa dell'attività svolta sia dalla Cooperativa stessa che di quella svolta dagli associati, CEF potrà esercitare, laddove consentito dalle Leggi vigenti e nelle forme previste dalle stesse, anche per il tramite di partecipazioni societarie, l'esercizio diretto o indiretto di farmacie.

2) La Società potrà costruire, acquistare e vendere anche in permuta immobili nonché concederli in locazione a terzi.

3) La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

4) Essa può altresì assumere, anche in via prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

5) La cooperativa previa delibera dell'Assemblea potrà partecipare ad operazioni di fusione o concentrazione, in tutto o in parte, in Consorzi o raggruppamenti di Cooperative, nonché di magazzini di smistamento.
6) La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.
7) La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
8) Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Art. 5 (Soci)

1) Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2) Possono essere soci cooperatori tutti i soggetti, singoli o associati anche in forma societaria, titolari di farmacie ai sensi delle leggi vigenti, e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della società.
3) Non possono essere Soci coloro che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, partecipino a Società ovvero esercitino in proprio imprese che si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI
Art. 6 (Soci sovventori)

1) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

1) I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

2) I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 52 ciascuna.
3) Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 400.

Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

1) Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
2) Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 21.
3) In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 9 punto e).

Art. 9 (Deliberazione di emissione)

1) L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili ad essi destinate.

f) la possibilità per la società di effettuare, a suo insindacabile giudizio, rimborsi anticipati rispetto al termine di cui al precedente punto c) in tutto o in parte.

2) Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti nelle Assemblee delle società:

- 1 voto per conferimento non superiore a € 41.600.=
- 2 voti per conferimento non superiore a € 83.200.=
- 3 voti per conferimento non superiore a € 124.800.=
- 4 voti per conferimento non superiore a € 166.400.=

- 5 voti per conferimenti superiori.

3) In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

4) Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

5) Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

6) La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 10 (Recesso dei soci sovventori)

1) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

2) Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V
OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

CAPO I- AZIONI DI FINANZIAMENTO

Art. 11 (Azioni di finanziamento)

La Cooperativa ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile può emettere azioni destinate ai soci finanziatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, da offrire in sottoscrizione ai soci o ai terzi.

L'emissione di tali azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad esse attribuiti. L'Assemblea potrà de-

legare al Consiglio di amministrazione le modalità e i tempi di attuazione della delibera stessa.

CAPO II- OBBLIGAZIONI

Art. 12 (obbligazioni)

1) La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c. in tal caso, con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

CAPO III- STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Articolo 12 bis (emissione e trasferibilità)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere, ai sensi degli articoli 2526 e 2346, sesto comma del codice civile, strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, dotati dei diritti di cui ai successivi articoli del presente Statuto.

Gli apporti dei sottoscrittori di tali strumenti finanziari non sono in alcun caso imputati a capitale sociale, ma confluiscono in una riserva speciale indisponibile.

Gli apporti possono avere ad oggetto denaro o crediti e sono rappresentati da strumenti finanziari nominativi, diversi dalle azioni, del valore di Euro 5.000,00 ciascuno. Tali strumenti finanziari sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto.

È riservata ai soci cooperatori la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente Capo.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere materialmente i titoli.

Gli strumenti finanziari di cui al presente capo possono essere trasferiti solo a soci cooperatori della Cooperativa. Il possessore di strumenti finanziari che intenda trasferirli, anche in parte, deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A/R o PEC, fornendo le indicazioni previste nell'art. 13 , con particolare riguardo al possesso della qualifica di socio dell'acquirente. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La cessione degli strumenti finanziari ha effetto nei confronti della

cooperativa dal momento dell'iscrizione nel libro di cui all'art. 2421, primo comma n. 8 c.c.
E' vietata la costituzione volontaria di diritti reali di garanzia sugli strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 12 ter (remunerazione periodica e diritti amministrativi)

Gli strumenti finanziari danno diritto ad una remunerazione complessiva periodica su base annuale o semestrale determinata dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'articolo 2514 del codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Ai possessori degli strumenti finanziari di cui al presente capo è riservata la nomina di un componente effettivo del collegio sindacale della Cooperativa. Tale nomina verrà effettuata in sede di Assemblea generale dei soci sulla base ed in conformità della corrispondente indicazione da parte dell'Assemblea Speciale di cui al successivo art. 12 quinquies. In caso di presenza di più categorie di strumenti finanziari partecipativi, le relative assemblee speciali sono convocate congiuntamente per la nomina del comune candidato a componente del collegio sindacale della Cooperativa.
I possessori degli strumenti finanziari hanno il diritto di prendere visione, nelle modalità indicate dal consiglio di amministrazione, di un report semestrale sulla situazione patrimoniale ed economica della cooperativa.

Articolo 12 quater (durata, liquidazione ed incidenza delle perdite)

Il periodo di permanenza in cooperativa dei possessori di strumenti finanziari di cui al presente capo è determinato nella delibera di emissione dell'assemblea straordinaria. Decorso tale termine, gli strumenti finanziari si estinguono con diritto alla liquidazione del valore nominale della sottoscrizione nei limiti di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e secondo i termini indicati nella delibera di emissione. Nel caso di scioglimento del rapporto sociale del possessore di strumenti finanziari intervenuto prima di tale termine, si fa luogo ad estinzione anticipata degli strumenti finanziari posseduti con applicazione di quanto previsto dal precedente periodo del presente comma.
In caso di perdite di bilancio rilevanti ai sensi dell'art. 2446, secondo comma c.c., queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari solo dopo che siano state azzerate tutte le altre riserve esistenti.
In caso di perdite, il corrispondente utilizzo della Riserva non pregiudicherà, nemmeno in parte, l'esercizio né il soddisfacimento di alcuno dei diritti, inclusi quelli patrimoniali,

spettanti ai possessori degli strumenti finanziari in misura proporzionale al numero di Strumenti finanziari partecipativi sottoscritti. L'eventuale azzeramento della Riserva degli strumenti finanziari partecipativi non comporterà in alcun caso l'estinzione degli strumenti finanziari partecipativi e gli utili d'esercizio successivamente maturati dovranno in via prioritaria essere destinati alla sua ricostituzione, salvo che abbiano diversa destinazione in applicazione di norme inderogabili con particolare riguardo a quelle previste per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 12 quinquies (assemblea speciale)

In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari di cui al presente capo, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera ai sensi dell'art. 2541 c.c.:

1. sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria, fermo che non costituiscono deliberazioni pregiudizievoli quelle aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci d'esercizio della cooperativa;
2. sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
3. sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, che possono anche non essere possessori di strumenti finanziari partecipativi, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
4. sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5. sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6. sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Qualora, per la pluralità dei possessori, si faccia luogo all'assemblea speciale, questa è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ogniqualvolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori.

Il consiglio di amministrazione dovrà convocare l'assemblea speciale mediante comunicazione scritta da inviarsi (via PEC o via mail) al rappresentante comune ed ai possessori degli strumenti finanziari partecipativi con un preavviso di almeno 8 giorni. L'assemblea speciale dovrà tenersi prima dell'assemblea generale dei soci. All'assemblea speciale partecipa il presidente del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

L'Assemblea speciale può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo

teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Rappresentante comune di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea speciale totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Rappresentante Comune ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Le assemblee speciali sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, e le relative deliberazioni sono adottate, in prima e seconda convocazione, a maggioranza dei presenti, attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni titolo posseduto.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. L'assemblea ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) del codice civile, e ottenerne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale di categoria e tutela gli interessi dei possessori dei titoli nei confronti della Cooperativa.

TITOLO VI
IL RAPPORTO SOCIALE
Art. 13 (Domanda di ammissione)

1) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché indirizzo posta elettronica certificata (PEC)

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) per il socio cooperatore i requisiti per la partecipazione sociale indicati al precedente articolo 5;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge che si impegna a versare e sottoscrivere, eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e ss. del presente statuto.

2) Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda e chi rappresenta la Società in seno a CEF nel caso di Società previste dall'Art. 7 primo comma legge 8/11/1991 n. 362

3) Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare entro 60 giorni dalla ricezione della domanda e, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

4) Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

5) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

6) Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati con raccomandata a/r e/o mediante posta elettronica certificata (PEC).

7) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Art. 14 (Obblighi dei soci)

1) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto tenendo conto che ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 200.
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a cooperare allo sviluppo economico della società indirizzando ad essa la maggior parte degli acquisti della loro farmacia.

2) Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio)

1) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 16 (Recesso del socio)

1) Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

2) La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a/r o PEC alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

3) Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 41 ss.

4) Il recesso non può essere parziale.

5) Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale che il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 17 (Esclusione)

1) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) con comportamenti connotati da dolo o colpa grave, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

e) che svolga o tenti di svolgere direttamente o indirettamente attività in concorrenza con la cooperativa.

2) Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 41 ss, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione)

1) Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 41 ss. del presente statuto. La proposizione del ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 19 (Liquidazione)

1) I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24**,** la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-

ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Art. 20 (Morte del socio)

1) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 19.

2) Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, certificato di morte nonché atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

3) Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ.

4) In ogni caso gli eredi, manterranno la qualità di socio verso la Cooperativa fino al termine previsto dalla legge per la definizione della nuova titolarità della Farmacia.

5) L'erede del socio defunto in possesso dei requisiti prescritti se, a sua richiesta, viene ammesso come nuovo socio, è esonerato dal pagamento del sovrapprezzo sulle azioni, purché queste ultime non siano ancora state liquidate, nel quale caso le azioni vengono volturate al nome dell'erede senza conguagli di prezzo.

6) Si intendono titolari dei requisiti di cui sopra anche gli eredi studenti in farmacia come previsto dalla legge 28 febbraio 1981 n. 34.

Art. 21(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

1) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

2) Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

3) I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 17 1, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

4) Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso

dei prestiti, il credito derivante dai rapporti commerciali relativi all'oggetto sociale, dalle altre prestazioni mutualistiche fornite ai soci, da penali, ove previste da apposito regolamento, e dal risarcimento danni, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.

5) Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

6) Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

7) Si applica il terzo comma dell'articolo 2535 e pertanto per le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies la liquidazione potrà essere corrisposta in più rate secondo la determinazione del Consiglio di Amministrazione entro il temine massimo di cinque anni.

TITOLO VII
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 22 (Elementi costitutivi)

1) Il patrimonio della società è costituito

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 52 e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.

B) dalla riserva speciale indisponibile formata con gli apporti effettuati dai possessori degli strumenti finanziari di cui al precedente Titolo V CAPO III;

C) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

D) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

E) dalla riserva straordinaria;

F) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

2) Ai sensi dell'art. 2346 c.c. la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti societari discende dall'iscrizione al libro soci.

3) Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 23 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

1) Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

2) Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A/R o PEC, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 13, con particolare riguardo al possesso dei requisiti soggettivi.

3) Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

4) Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Gli organi amministrativi possono deliberare di acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

1) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

3) Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4) L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalle normative vigenti in tema di Cooperative a mutualità prevalente;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

5) I diritti di godimento spettanti ai Soci vengono fissati in relazione alla durata dell'apporto di capitale nel corso dell'esercizio sociale.

6) L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori.

7) La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Vantaggi mutualistici e Ristorni)

1) Il vantaggio mutualistico dei Soci viene determinato, in primo luogo, come risparmio di spesa applicando una riduzione del costo dei beni e servizi acquisiti dal Socio nel momento dello scambio mutualistico effettuato con il Socio stesso.

2) In aggiunta a quanto sopra il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può imputare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

3) La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base del seguente criterio:

- in una percentuale sui prodotti e servizi acquistati, differenziata a seconda della tipologia di prodotto o servizio, e tenendo anche conto del diversificato grado di fedeltà dei Soci realizzato negli scambi mutualistici con la Cooperativa.

4) I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito della partecipazione detenuta da ciascun socio, ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VIII

ORGANI

Art. 26 (Organi)

1) Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'organo di controllo (Collegio Sindacale)

d) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 27 (Assemblee)

1) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2) La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno venticinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In caso di assemblee separate l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venticinque giorni prima della data fisata per la prima assemblea separata. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

1) L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;

b) procede alla nomina degli Amministratori;

c) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

e) approva i regolamenti interni;

f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

2) Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27.

3) L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.
4) In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
5) La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
6) L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 29 (Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni)

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, e che siano in regola con i versamenti dovuti per il capitale sociale secondo quanto previsto da apposita delibera assunta dal consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 14. I soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea senza diritto di intervento e di voto.
Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9, secondo comma.
L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati; per l'elezione delle cariche sociali vale il principio della maggioranza relativa. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di assenza o impossibilità di questi, dal Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione a libro soci), il quale ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ne regola lo svolgimento e le modalità delle votazioni appurandone il relativo esito; svolge le funzioni di segretario un dipendente della cooperativa o altro sog-

getto terzo nominato dall'assemblea su proposta del Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare di verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c., nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Non è consentito il voto segreto.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina degli organi sociali e per il bilancio di esercizio, il consiglio di amministrazione potrà prevedere la possibilità che i soci esprimano il proprio voto per corrispondenza, utilizzando esclusivamente lo strumento della PEC risultante da libro soci. In tali casi, l'avviso di convocazione deve specificare espressamente la sussistenza di tale facoltà e le modalità di esercizio della stessa, nonché indicare integralmente il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare. Per quanto attiene l'elezione delle cariche sociali, la società provvederà ad inviare a tutti i soci all'indirizzo PEC degli stessi la lista dei candidati tenuto conto della tempistica prevista dall'articolo 32 comma secondo ed in ogni caso entro le 48 ore precedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea. In tal caso:

a) sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini indicati nell'avviso di convocazione la propria scheda di voto;

b) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

c) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

d) nell'ipotesi in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

In ogni caso il voto per corrispondenza non troverà applicazione in caso di convocazione delle assemblee secondo la procedura prevista per le assemblee separate.

Art. 30 (Rappresentanza nell'assemblea dei soci)

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta nella quale deve essere indicato il proprio numero di iscrizione a libro soci e allegata copia della carta di identità o altro valido documento di identificazione, soltanto da un altro socio avente di-

ritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti, sia della cooperativa sia di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Art. 31 (Assemblee separate)

Ove si verifichino i presupposti di cui all'articolo 2540 del codice civile, ovvero quando sia espressamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, le assemblee generali, sia ordinarie sia straordinarie, sono precedute dalle assemblee separate.

L'avviso di convocazione di cui al precedente articolo 27, in tal caso, dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora, della prima e dell'eventuale seconda convocazione, sia delle singole assemblee separate sia dell'assemblea generale. L'assemblea generale dovrà essere convocata entro dieci giorni dalla data dell'ultima assemblea separata in seconda convocazione.

Si farà luogo ad una assemblea separata per ogni unità locale risultante da visura aggiornata rilasciata dal registro imprese.

Nel caso in cui nell'ambito della stessa regione esistano più unità locali, spetterà al Consiglio di amministrazione, sentito ed acquisito il parere del collegio sindacale, deliberare sulla individuazione della singola o delle singole assemblee separate in cui riunire i soci residenti nella regione.

Spetta poi al Consiglio di amministrazione, sentito ed acquisito il parere del collegio sindacale, deliberare sulla individuazione delle singole assemblee separate in cui riunire i soci residenti in regioni in cui non sono presenti unità locali avendo come criterio, ove possibile, la contiguitá territoriale.

Pertanto il Consiglio di amministrazione provvederà, sulla base delle risultanze del registro imprese e del libro soci, ad indicare nell'avviso di convocazione l'ambito territoriale sulla base del quale si terranno le assemblee separate ed il luogo di svolgimento delle stesse.

Ciascuna assemblea separata, sia essa ordinaria sia straordinaria, è costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto in questa stessa; in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le assemblee separate sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impossibilità di questi, dal Vicepresidente incaricato dal Presidente ovvero da un altro componente del Consiglio di Amministrazione designato con deliberazione consigliare. L'assemblea separata nomina un segretario.

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 32, ogni assemblea separata eleggerà propri delegati all'assemblea generale nella misura di un delegato a rappresentare il voto favorevole, un delegato per il voto contrario e un delegato per il voto di astensione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Saranno nominati anche i rispettivi supplenti. Pertanto, ciascun delegato è portatore, con vincolo di mandato imperativo, rispettivamente, dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti espressi dai soci presenti in proprio o per delega nell'assemblea separata, così come risultanti dal relativo verbale. I delegati devono essere soci. Nel caso di mancata partecipazione del delegato o del supplente all'assemblea generale, i voti di cui sarebbe portatore il delegato stesso non saranno conteggiati né ai fini del quorum costitutivo ne di quello deliberativo dell'assemblea generale. Non possono essere eletti delegati gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della cooperativa. I verbali delle assemblee separate devono recare, oltre a quanto previsto dall'articolo 2375 del codice civile, i nominativi dei delegati eletti e dei loro sostituti, se rappresentano voto favorevole, oppure contrario o di astensione e il numero di voti di cui ciascuno è portatore; detti verbali devono essere trascritti nel registro delle deliberazioni assembleari e costituiscono parte integrante del verbale dell'Assemblea generale cui si riferiscono.

Nell'assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi indicati nel precedente articolo 29 dello statuto sono da intendersi rispettivamente riferiti al numero dei soci e dei voti rappresentati dai delegati.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano preso parte alle assemblee separate e che non siano delegati di assistere all'assemblea generale senza diritto di intervento e voto.

Per quanto non previsto al presente articolo si applica, in quanto compatibile, quanto disposto nei precedenti articoli oltre alla disciplina legislativa in materia di assemblee.

Art. 32 (Elezione delle cariche sociali)

Alla nomina delle cariche sociali di amministratore e di sindaco si procede mediante la votazione di preferenze espresse tra coloro che abbiano fatto pervenire la propria candidatura nei termini e con le modalità che seguono.

Le candidature per le cariche sociali devono essere presentate presso la sede legale della società entro le ore 13 (tredici) del decimo giorno lavorativo precedente quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea o per la prima convocazione della prima assemblea separata nel caso si proceda a norma del precedente articolo, ovvero devono pervenire, per lettera raccomandata o via PEC entro il medesimo termine.

Esse devono contenere:

(a) i dati anagrafici del candidato;
(b) l'indicazione della carica alla quale si candida;
(c) l'indicazione, in caso di candidature alla carica di consigliere, se trattasi di socio cooperatore, di persona designata da un socio cooperatore persona giuridica secondo quanto previsto al successivo art. 33 comma 2°, ovvero di socio sovventore;
(d) una copia del documento di identità e del codice fiscale del candidato;
(e) la dichiarazione del candidato di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità od incompatibilità e di possedere i requisiti previsti dall'articolo 33 del presente statuto, oltre che di essere in regola con il versamento del capitale sociale.
Oltre a quanto previsto al precedente comma, la candidatura a membro del consiglio di amministrazione deve essere sottoscritta da un numero complessivo di almeno 50 dei soci aventi diritto al voto.
Tali sottoscrizioni dovranno essere rappresentative dei soci residenti in almeno 10 (dieci) province in cui la cooperativa opera, attraverso almeno una sottoscrizione per ciascuna provincia. A tale scopo l'avviso di convocazione dell'assemblea in allegato conterrà l'indicazione delle province in cui la cooperativa opera e le modalità di consultazione del libro soci.
Per i candidati diversi da quello nominato dall'assemblea speciale dei sottoscrittori di strumenti finanziari, la candidatura a membro del Collegio sindacale deve essere sottoscritta da un numero complessivo di almeno 15 soci aventi diritto di voto e non possono essere sottoscrittori di lista o di candidature i membri del Consiglio di amministrazione. La lista unica che verrà proposta per la votazione, recante i nominativi dei candidati, dovrà indicare se la singola candidatura viene presentata per la carica di Presidente nonché di Sindaco effettivo o di Sindaco supplente. Ogni candidato a membro del Collegio sindacale deve presentare, tramite i propri presentatori di lista o di candidatura, una propria dichiarazione sottoscritta contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società nonché la propria accettazione all'incarico e l'attestazione sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ex art. 2399 codice civile.
Ciascun socio avente diritto al voto può validamente sottoscrivere più di una candidatura, pertanto le sottoscrizioni potranno essere anche apposte in calce a un documento in cui sono presentate più candidature. I soci che hanno sottoscritto candidature non possono essere candidati. Il Consiglio di amministrazione potrà procedere a controlli e verifiche per appurare l'autenticità delle sottoscrizioni di supporto alle candidature. A tal fine, accanto

ad ogni sottoscrizione autografa, deve essere chiaramente indicato in stampatello il nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e numero di iscrizione alla cooperativa (risultante dal libro soci) del socio sottoscrittore.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, dopo averne verificato la regolarità a norma di legge e di statuto, provvede a far elencare, in ordine di ricezione, le candidature ricevute entro il termine di cui sopra, nell'ambito di un'unica lista per il Consiglio di amministrazione e di un'unica lista, inclusa quindi quella dei possessori di strumenti finanziari, per il Collegio Sindacale. La scheda così predisposta sarà messa a disposizione dell'Assemblea o di ogni Assemblea separata, nel caso si proceda ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

L'assemblea deve nominare, prima dell'inizio delle operazioni di voto, anche per acclamazione, due scrutatori. La votazione dei candidati avviene su schede nominative, sulle quali è riportata la lista di cui al precedente comma; ciascun socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di membri da eleggere, conformemente al disposto di cui al successivo art. 33, per il consiglio di amministrazione e all'art. 39 per il collegio sindacale. Saranno considerate nulle le schede nelle quali sono espresse preferenze in numero maggiore. In caso di mancata indicazione di preferenze, la scheda si considera espressione di un voto di astensione.

Terminate le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio, da parte degli scrutatori, i cui esiti saranno formalizzati sul verbale firmato, oltre che da colui che presiede e dal segretario dell'Assemblea, anche dagli scrutatori.

Nel caso si proceda all'elezione delle cariche sociali con il meccanismo delle assemblee separate, in ciascuna assemblea separata sarà eletto, anche per acclamazione, un solo delegato, ed il relativo supplente, il quale sarà portatore, nell'Assemblea Generale, degli esiti della deliberazione relativa alle cariche sociali stesse. In sede di Assemblea Generale si procederà al computo delle preferenze ottenute da ogni singolo candidato, sommando quelle espresse in ciascuna Assemblea separata, ed alla proclamazione del risultato.

Risulteranno eletti, per il consiglio di amministrazione, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevarrà quello con la maggiore anzianità di iscrizione a libro soci; in caso di identica anzianità di iscrizione a libro soci sarà eletto il candidato più anziano.

Per il Collegio sindacale risulteranno eletti il Presidente, i due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, salva comunque la nomina del candidato dei possessori degli strumenti finanziari. Dirimente, a parità di voti, sarà la maggior anzianità d'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

Si applica, per quanto non previsto al presente articolo, in quanto compatibile, quanto disposto nei precedenti articoli oltre alla disciplina legislativa in materia di assemblee.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 25 membri.

2) I componenti del Consiglio sono scelti tra i soli soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dalle Società, Associazioni od Enti di cui al comma 2 Art. 13 rappresentati da un Amministratore o procuratore purchè in possesso del titolo di farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, indicato dal rispettivo organo amministrativo, per ogni Società, Associazione o Ente. In caso di socio costituito in forma di impresa familiare può essere nominato amministratore il solo titolare della stessa.

3) Ai soci finanziatori vengono riservati non più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti

6) Il Consiglio di Amministrazione potrà dotarsi di un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

2) Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, od anche ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

2) La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o telegramma o PEC da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

3) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

4) La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

1) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ.

2) Nel caso venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione decade; verrà convocata d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 37 (Compensi agli amministratori)

1) Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Si applica, in ogni caso, anche per il comitato esecutivo, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 38 (Rappresentanza)

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

2) Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
3) La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.
4) In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri di rappresentanza a lui attribuiti ai sensi del presente articolo spettano ai vice presidenti.
5) Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 - Organo di controllo (Collegio Sindacale)

1) Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal precedente articolo 32. Resta ferma la nomina di 1 (un) ulteriore componente effettivo del Collegio Sindacale da parte dei possessori di strumenti finanziari di cui al Capo III del Titolo V, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 12 ter comma secondo;
2) I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
3) Essi sono rieleggibili.
4) La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, oltre ai gettoni di presenza se fissati.

Art. 40 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
L' assemblea dei soci provvede alla nomina del revisore o della società di revisione su indicazione motivata del Collegio sindacale e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO IX
CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola Arbitrale)

1) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto la qualità di socio, con esclusione di tutti i rapporti commerciali;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

2) La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

1) Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

2) Gli arbitri sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa da Confcooperative e sono scelti tra esperti di diritto e di settore, entro 30 giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

3) La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

4) Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

5) Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

6) Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
7) Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 43 (Esecuzione della decisione)

1) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X
PRINCIPI MUTUALISTICI

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1) Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale.
2) I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché della remunerazione degli eventuali strumenti finanziari emessi, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
3) In particolare ai sensi dell'Art. 2514 la Cooperativa:
a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire le riserve fra i Soci Cooperatori;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

Art. 45 (Regolamenti)

1) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

TITOLO XI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Liquidatori)

1) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)

1) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso degli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi di cui al Capo III del Titolo V del presente statuto;
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Rinvio)

1) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Art. 49 (Norma transitoria)

1) I titoli rappresentativi del capitale sociale attualmente a mani dei soci si intendono annullati applicandosi il disposto di cui all'articolo 22 penultimo comma.

F.TO LOSIO VITTORINO

F.TO FRANCESCO AMBROSINI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO C) ALL'ATTO N. 12929/8333 DI REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI

REGOLAMENTO

1) Vengono emessi n. 2.000 strumenti finanziari nominativi, di natura partecipativa e diversi dalle azioni, del valore nominale di Euro 5.000,00 cadauno e così per un importo complessivo di Euro 10.000.000,00 il tutto nel rispetto delle regole di emissione dettate dall'articolo 13 dello Statuto sociale, precisandosi che la collocazione di tali titoli è riservata ai soci cooperatori della Cooperativa;
2) Viene fissato dal 1 dicembre 2022 il termine per la sottoscrizione degli strumenti finanziari ed al 30 aprile 2023 il termine per il versamento delle corrispondenti somme, sul presupposto che, qualora al 30 aprile 2023 la deliberata emissione di strumenti finanziari non sia integralmente sottoscritta, l'emissione s'intenderà effettuata per un importo pari alle sottoscrizioni a quella data raccolte;
3) È previsto che i suddetti strumenti finanziari verranno emessi a fronte di conferimenti in denaro o crediti, da apportare nelle casse della Società; tali apporti non verranno imputati al capitale sociale, ma dovranno invece confluire in un'apposita riserva speciale indisponibile del patrimonio netto, con partecipazione pertanto dei conferenti al rischio di impresa, la cui relativa pretesa restitutoria è postergata rispetto alle altre riserve esistenti nel patrimonio della cooperativa;
4) Si prende atto che le caratteristiche dei suddetti strumenti finanziari partecipativi, per quanto concerne i diritti patrimoniali ed amministrativi ad essi attribuiti, risultano da quanto previsto e disciplinato nel Capo III del Titolo V dello Statuto sociale, come introdotto dall'Assemblea straordinaria in data odierna;
5) Si stabilisce che gli strumenti finanziari partecipativi daranno diritto, ad una remunerazione in denaro non rapportata agli utili, bensì consistente in un

interesse sull'apporto patrimoniale effettuato, nella misura complessiva fissa annuale del 6,50%, calcolata, con riferimento a ciascun possessore ed all'investimento da egli effettuato, fermi restando in ogni caso i limiti imposti dall'articolo 2514, primo comma, lettera b) del codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e conseguente automatica rideterminazione del tasso qualora divenuto superiore ai limiti massimi consentiti dalla legge, entro i suddetti;

6) Si prevede che la liquidazione degli interessi spettanti avverrà con cedole fisse non differibili il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun esercizio e che la remunerazione degli strumenti finanziari maturerà a partire dalla data del versamento degli strumenti sottoscritti con liquidazione della prima cedola il 30 giugno 2023;

7) Si fissa fino al 31 dicembre 2027 il periodo di permanenza dei possessori di strumenti finanziari in cooperativa, applicandosi alla liquidazione dei relativi apporti il disposto dell'articolo 15 dello Statuto sociale. Conseguentemente, essendo propriamente quello apportato dai sottoscrittori degli strumenti finanziari in oggetto patrimonio di rischio e non di debito, il diritto alla liquidazione del valore nominale è subordinato alla esistenza dell'apposita riserva correlativamente iscritta al passivo del bilancio (patrimonio netto) e quindi alla sua non erosione a causa di perdite;

8) Si prevede che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, in occasione della prossima Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali, i possessori degli strumenti finanziari in oggetto avranno il diritto di nominare un membro effettivo del Collegio sindacale, e conseguentemente l'Organo Amministrativo deliberante si obbliga a proporre a detta prossima Assemblea dei soci la nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale indicato dall'Assemblea Speciale di cui all'articolo 12 quinquies dello Statuto sociale;

9) Si emettono materialmente i titoli, come consentito dall'articolo 12 bis dello Statuto sociale.

F.TO LOSIO VITTORINO

F.TO FRANCESCO AMBROSINI NOTAIO (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.